



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/1/6139

Roma, 15 aprile 2013

OGGETTO: Proposta di modifica del decreto del Ministro dell'Interno 1° agosto 2002, n. 199, concernente il "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=

Si fa seguito all'incontro tenutosi con codeste OO.SS. il 9 aprile u.s., alla presenza del Direttore Centrale per le Risorse Umane, sulla tematica di cui all'oggetto.

In relazione a quanto rappresentato, nella predetta riunione, si trasmette il testo della nuova proposta di modifica normativa indicata in oggetto.

In particolare la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Per quanto concerne il numero dei posti messi a concorso, si è ritenuta percorribile la soluzione normativa proposta e, per quanto riguarda i titoli, si è proceduto all'elevazione del punteggio di attribuzione da 2 a 5 per coloro che hanno superato le precedenti prove concorsuali.

Per ogni annualità verranno, inoltre, valutati solo i titoli posseduti a quella data.

Si è, infine, previsto che "nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



IL MINISTRO DELL'INTERNO

- VISTO l'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31 dicembre 2004;
- VISTO l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- RITENUTO che le richiamate procedure e modalità concorsuali semplificate sono finalizzate ad accelerare i tempi per poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali, in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;
- VISTO il comma 6 del richiamato articolo 24-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo cui le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- RITENUTO necessario, per dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, definire le modalità attuative per l'accesso con procedure e modalità concorsuali semplificate alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il ricorso al regolamento di cui al citato articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- RITENUTO altresì di semplificare e di rimodulare le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, riducendo la durata e secondo modalità anche telematiche ed informatiche, con la previsione di un periodo di applicazione pratica presso gli uffici;
- RITENUTO pertanto di integrare e modificare il proprio decreto in data 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo.....;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n.....;

DECRETA:



Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199)

1. Al regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" è inserito il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12;"*
- b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, è inserito il seguente: "Capo II-bis - Concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate";*
- c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

"13-bis – Modalità e procedure concorsuali semplificate.

1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater.

2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date.

3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti



eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

13-ter - Bando di concorso.

1. Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di cui i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno, riferito ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
- c) le modalità di presentazione, con modalità telematiche, delle domande di partecipazione;
- d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

13-quater - Titoli.

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8;
- b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti;
- c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
- d) titoli di studio, fino a 3 punti;
- e) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, fino a 5 punti.

2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8;
- b) l'anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10;
- c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
- d) titoli di studio, fino a punti 8;
- e) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, fino a 5 punti.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità.



13-quinquies – Formazione ed approvazione della graduatoria.

1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.

2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.

13-sexies - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”;

d) all'articolo 14 le parole: “ed ha la durata di quattro mesi;” sono sostituite dalle seguenti: “ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalità, anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorizzazione con norma primaria è finalizzata ad assicurare la funzionalità della Polizia di Stato consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare una rapida copertura della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti determinata dal ritardo accumulato per l'espletamento dei singoli complessi e onerosi concorsi per titoli e per titoli ed esame scritto da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre, che rendono necessario, tra l'altro, assicurare ai vincitori delle due distinte procedure - indipendentemente dal termine più o meno rapido di ciascuna di esse - il contestuale avvio al corso di formazione professionale, in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 24-quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Per accelerare i tempi al fine di poter disporre al più presto di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria in relazione alle esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, il previsto intervento straordinario per la semplificazione della disciplina concorsuale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente viene realizzato attraverso il ricorso al solo concorso per titoli, quale procedura e modalità semplificata, come emerge anche dalla relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (A.S. 3653).



Il presente decreto è volto, quindi, a disciplinare le predette procedure e modalità semplificate, nell'ambito della previsione normativa di cui al richiamato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 227 del 2012, attraverso il regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982, previsto per definire, tra l'altro, le modalità di svolgimento del concorso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

Il decreto è volto, altresì - nell'ottica della semplificazione e del ricorso a nuovi processi formativi informatici e telematici - a rimodulare, in generale, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente.

L'intervento, pertanto, integra e modifica il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, al fine di disciplinare le straordinarie procedure e modalità semplificate per l'accesso alla medesima qualifica per i posti disponibili in organico al 31 dicembre 2012, nonché di adeguare la disciplina del corso di formazione professionale.

Lo schema di decreto apporta le modifiche al predetto decreto n. 199 del 2002, introducendo, oltre ad un'integrazione nelle premesse del medesimo decreto, un apposito Capo, concernente la disciplina del concorso con procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nonché delle previsioni relative, rispettivamente, alle modalità ed alle procedure concorsuali semplificate, al bando di concorso, ai titoli, alla formazione ed approvazione della graduatoria ed al rinvio alle altre disposizioni contenute nel regolamento, per quanto non previsto dal nuovo Capo.

Infine, lo schema di decreto, modifica l'articolo 14 del regolamento, riducendo da quattro a tre mesi la durata del corso di aggiornamento professionale, di cui un mese di tirocinio applicativo e prevedendo l'eventuale ricorso a modalità formative informatiche e telematiche, al fine di adeguare la durata e l'articolazione del percorso formativo alle nuove esigenze funzionali ed operative, coerentemente anche con quanto previsto per il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di agente, dall'articolo 6-*bis*, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall'articolo 2-*ter*, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

000

Come sopra accennato, l'intervento sul richiamato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 199 del 2002, oltre all'integrazione delle premesse per inserire la nuova modalità di accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso procedure e modalità semplificate, introduce uno specifico "*Capo II-bis*", che disciplina le modalità concorsuali semplificate, attraverso i nuovi articoli da 13-*bis* a 13-*sexies*.

Il nuovo articolo 13-*bis* definisce i termini delle predette procedure e modalità semplificate attraverso la previsione di un unico concorso interno per titoli per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, come previsto dal richiamato articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 227 del 2012 (l'ultimo concorso già bandito si riferisce ai posti disponibili al 31 dicembre 2003). In particolare, vengono mantenuti fermi i limiti percentuali e i destinatari dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2004 e fino al 2012, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-*quater*, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nonché i requisiti previsti per la partecipazione al concorso alla data corrispondente a quella dei posti disponibili per ciascun anno. Inoltre, in relazione alla procedura concorsuale unica, al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità, assicurando la riserva dei posti agli interessati, viene previsto che i posti disponibili per i soli assistenti capo, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati a quelli che a quest'ultima data ricoprono una posizione in ruolo compreso entro il doppio di quelli



complessivamente riservati agli stessi, coerentemente con il modello di cui al citato articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 335 del 1982, evitando così di allungare i tempi derivanti dalla partecipazione al concorso di candidati che non potranno comunque risultare vincitori in relazione al numero dei posti disponibili nella specifica riserva. Viene, altresì, previsto che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei predetti assistenti capo deve precedere quella del restante personale e che i posti non coperti sono portati ad aumento di quelli disponibili per l'anno successivo, nell'ambito della rispettiva riserva di posti, di cui alle richiamate lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 24-*quater*, del medesimo d.P.R. n. 335 del 1982. Infine, come disposizione di chiusura, viene stabilita che gli eventuali posti non coperti al termine della complessiva procedura per tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2012 sono portati in aumento delle rispettive percentuali di quelli relativi al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982.

L'articolo 13-ter disciplina il bando di concorso che deve contenere, in particolare, il numero di posti messi a concorso con l'unica procedura per tutti i posti disponibili dal 2004 al 2012, riferiti al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo il ricorso alle modalità telematiche per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'articolo 13-quater individua le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo che potrà essere attribuito a ciascuna di esse, attraverso un adeguato bilanciamento e differenziazione in relazione ai destinatari delle due percentuali di posti disponibili, di cui alle citate lettere a) e b), dell'articolo 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982. L'individuazione delle sole categorie di titoli e dei punteggi massimi previsti, originata dalla straordinaria procedura semplificata per soli titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, consente di adeguare e valorizzare la valutazione delle stesse categorie al fine di assicurare analoghe possibilità al personale che partecipa alle due diverse riserve di posti (assistenti capo e altro personale), in possesso di qualifica, anzianità di servizio e titoli differenti, prevedendo, in particolare, punteggi massimi diversi per l'anzianità di servizio e per i titoli di studio. Si tratta, pertanto, di categorie e punteggi che, attesa la straordinarietà della procedura, sostituiscono in tutto quelli di cui all'articolo 5 del Capo II del medesimo regolamento, previsti per il corrispondente concorso per titoli.

L'articolo 13-quinquies stabilisce le modalità per la formazione e per l'approvazione della graduatoria, al fine di assicurare la distinzione, per ciascun anno di riferimento, dei posti disponibili, dei rispettivi vincitori. In relazione alla procedura concorsuale straordinaria che unifica in un solo concorso per titoli, distinte procedure concorsuali su base annuale, è previsto che l'indicazione delle sedi disponibili in ambito provinciale sia effettuata dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutti i posti messi a concorso e prima dell'avvio al corso di formazione professionale. Inoltre, in relazione alle notevoli attuali carenze di organico che hanno originato l'introduzione di una procedura concorsuale straordinaria semplificata - che incide anche sulla individuazione delle sedi disponibili livello provinciale - viene assicurato il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori delle procedure riservate, atteso che gli stessi potranno trovare utile collocazione presso la sede dove prestano servizio, anche in relazione alle contingenti esigenze di operatività degli uffici che richiedono la presenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria che abbiano maturato una notevole anzianità di servizio ed una adeguata conoscenza delle problematiche della sede di appartenenza. Viene, altresì, stabilito che l'avvio al corso di formazione professionale deve assicurare la precedenza ai vincitori della procedura concorsuale con riferimento ai posti disponibili a partire dal 31 dicembre 2004 per arrivare a quelli relativi al 31 dicembre 2012.

L'articolo 13-sexies prevede, quale norma di chiusura, il rinvio alle altre disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del medesimo regolamento, relativi, rispettivamente, al concorso per titoli e al corso di formazione, salvo quanto previsto dallo stesso Capo II-*bis* e



ferma restando la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 7, dell'articolo 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982, relativi allo stesso corso di formazione e alla decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice sovrintendente.

Infine, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 1, dello schema di regolamento, modifica l'articolo 14 del citato decreto n. 199 del 2002, riducendo da quattro a tre mesi il corso di aggiornamento professionale, di cui uno di applicazione pratica, secondo le modalità, anche informatiche e telematiche, rimesse al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al successivo articolo 15, comma 2. L'intervento - fermo restando il limite minimo di durata del corso stabilito dall'articolo 24-*quater*, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 - consente di corrispondere alle contingenti esigenze di impiegare con urgenza nuovi ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, nonché anche a quelle di contenimento della spesa, atteso il minor costo connesso alla permanenza degli allievi vice sovrintendenti presso gli istituti di istruzione.

Le disposizioni contenute nello schema di regolamento, consentono, infatti, più in generale, di realizzare notevoli risparmi di spesa derivanti, in particolare, dall'indizione di un solo concorso interno per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2012, invece di procedere a distinti concorsi, e dal ricorso alla sola modalità per titoli, come emerge anche dalla richiamata relazione illustrativa al decreto-legge n. 227 del 2012 (A.S. 3653).

